

- necessario e della loro relazione strutturale e rappresentativa con i Comuni, perseguendo la effettiva valorizzazione delle potestà statutarie e regolamentari dei Comuni montani e delle Comunità montane e quindi, dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nei territori montani;
- c) nella previsione degli strumenti e delle sedi che devono concretare la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo montano - i Comuni e le Comunità montane - per lo svolgimento delle funzioni fondamentali - che richiedono la partecipazione di più enti, andranno individuate specifiche forme di raccordo e di reciproca consultazione tra i Comuni montani, le Comunità montane, le Regioni e lo Stato;
 - d) i Comuni montani e le Comunità montane stabiliranno, nell'esercizio delle loro potestà normative e statutarie, sistemi di controllo interno secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità corrispondenti alle loro peculiari caratteristiche;
 - e) nella disciplina dei principi fondamentali per l'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali e, segnatamente, per l'attivazione degli strumenti mirati agli interventi perequativi statali, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera e), e dell'articolo 119 della Costituzione, la legislazione delegata dovrà disciplinare le modalità e la consistenza finanziaria ed economica delle misure perequative - senza vincoli di destinazione - a favore dei territori montani e delle comunità di riferimento, sulla base di parametri che riflettano le condizioni sociali, ambientali ed economiche tipiche della realtà montana;
 - f) nella revisione delle norme legislative sugli Enti locali, sempre attraverso la legislazione delegata, con specifico riferimento a quelle contenute nel testo unico 267/2000, va confermata la natura giuridica ed il profilo istituzionale della Comunità montana, quale Unione di Comuni montani, stabilendo nel contempo un anello di più salda congiunzione tra la stessa Comunità e i Comuni, anzitutto in termini di sostanziale ed efficace rappresentatività; occorre tradurre, anche per le aree montane, in effettività il principio di equiordinazione delle Municipalità montane, come previsto dal primo comma del nuovo articolo 114 della Costituzione, anche attraverso il livello di Governo delle Comunità montane, interpreti della specificità montana richiamata dall'articolo 44 della Costituzione; andrà altresì evitata ogni sovrapposizione e duplicazione di modelli istituzionali;
- il nuovo art. 119 della Costituzione dispone, in relazione all'autonomia di entrata e di spesa, che le Regioni i Comuni e le Province "stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri", in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; che essi dispongono "di compartecipazioni" al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio e, che per i "territori con minori capacità tributaria per abitante", sia garantita l'integrazione di tali risorse con "un fondo perequativo" da assegnare "senza vincolo di destinazione"; che il complesso di tali risorse deve consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite" e che sono previste "risorse aggiuntive" per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economico e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Alla luce di tutto ciò, l'UNCCEM, in una sequenza di documenti ed interventi, ha ritenuto che assumono fondamentale rilievo le seguenti considerazioni:

- è necessario assicurare al governo della montagna risorse adeguate, attraverso l'istituto della perequazione, di cui all'art. 119, comma 3, della Costituzione, che preordina apposito fondo statale ai territori con minore capacità fiscale per abitante, senza vincoli di destinazione;
- è assolutamente determinante dare priorità al nuovo articolo 119 della Costituzione, come norma ordinamentale, la cui attuazione non è possibile separare dalle restanti norme del Titolo V, pena la caduta verticale dell'impalcatura costituzionale autonomista;
- occorre la costruzione graduale di un federalismo finanziario e fiscale, che non deve contraddire il quadro di certezze finanziarie finora garantite agli Enti territoriali e, allo stesso tempo, individuare un nuovo sistema di perequazione, che assicuri la disponibilità di adeguate risorse finanziarie statali, senza vincoli di destinazione, anche ai territori più svantaggiati, con minore capacità fiscale pro capite, e che promuova una effettiva e duratura coesione sociale e territoriale, in particolare per i territori montani del Paese.

Nell'Intesa interistituzionale sottoscritta tra Stato, Regioni e Autonomie locali il 20 giugno 2002 si afferma:

“Il nuovo modello di pluralismo istituzionale rende necessario un comune impegno che consenta di realizzare, contemperando le ragioni dell'unità con quelle delle autonomie, una consapevole direzione politico-istituzionale del processo di adeguamento alle nuove disposizioni costituzionali. A tal fine, si riconosce che la separazione delle competenze comporta la valorizzazione del principio della leale collaborazione tra gli enti che compongono la Repubblica, finalizzata alla ricerca della più ampia convergenza, per addivenire a soluzioni condivise in ordine alle rilevanti questioni interpretative e di attuazione poste dalla riforma costituzionale del Titolo V”.

“Costituiscono principi essenziali dell'azione comune:

- a) privilegiare, tra più possibili interpretazioni della legge costituzionale, la più aderente alla logica del pluralismo autonomistico cui è ispirata la riforma costituzionale;
- b) considerare il principio di sussidiarietà, elemento fondante della riforma, unitamente ai principi di differenziazione ed adeguatezza;”

“avvio del trasferimento di una parte delle risorse necessario per svolgere le competenze esclusive e le funzioni amministrative derivanti dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, da definire in Legge Finanziaria, senza oneri finanziari addizionali, con contestuale riduzione delle corrispondenti voci di costo a carico del bilancio dello Stato, con particolare riferimento alle spese per le strutture ed il personale statali”.

“Per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni statutarie, regolamentari e amministrative spettanti alle Istituzioni locali, occorre dare piena attuazione alle disposizioni dettate dagli articoli 114, 117e 118 della Costituzione. In tale fase, vanno determinate le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. p), e vanno osservati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'attribuzione delle funzioni amministrative, il cui esercizio e organizzazione compete ai Comuni, singoli o associati, anche nelle forme delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, e qualora lo richiedano esigenze di unitarietà, alle

Province, alle Città metropolitane, alle Regioni ed allo Stato. Tali obiettivi sono raggiunti attraverso la revisione del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, quale intervento necessario, accanto all'adozione di ulteriori leggi statali e di leggi regionali, per attuare gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione”.

In sintesi, l'azione dell'UNCCEM nel corso dell'anno è stato costantemente volto a sollecitare la transizione verso un ordinamento autonomistico, avviando tempestivamente le procedure per l'attuazione dell'art. 11 della legge costituzionale n. 3/2001, con la previsione della rappresentanza della montagna nella nuova Commissione integrata per le questioni regionali.

L'impegno continuo dell'UNCCEM si è costantemente rivolto, in conclusione, ad impegnare Governo, Parlamento e forze politiche :

- a) allo sviluppo di mirati interventi nella triplice direzione della revisione normativa alla luce del nuovo Titolo V Cost., della salvaguardia del territorio montano e del rilancio delle attività economiche in tali aree, con l'obiettivo condiviso e da tempo auspicato di promuovere azioni strategiche di valorizzazione della montagna;
- b) al riconoscimento giuridico in sede di U.E. della specificità montana;
- c) a consultare preventivamente il sistema di rappresentanza degli Enti locali - nello spirito di cui all'art. 114 Cost. primo comma - in ordine al disegno di legge costituzionale di revisione del Titolo V della Costituzione;
- d) a operare per lo sviluppo della base produttivo-finanziaria della realtà montana nella direzione di:
 - prevedere controvalori specifici per il "rilascio" di risorse autoctone della montagna. Fondamentale, a tale proposito, applicare sino in fondo e anche in altri campi il corrispettivo sul valore finale del prodotto "acqua" consentito dall'applicazione della legge 36/1994 (legge "Galli");
 - istituire forme di compensazione che prevedano la possibilità di prelevare anche a favore della montagna ragionevoli percentuali sui frutti delle infrastrutture che ne utilizzano il territorio: autostrade, grandi impianti industriali, elettrodotti e gasdotti, scali ferroviari;
 - vincolare annualmente una quota delle risorse che Stato e Regioni stanzieranno nel campo del riassetto idrogeologico a favore di un "Piano straordinario di manutenzione ordinaria dei versanti montani" scansionato negli anni con tempi e risorse certe, come premessa essenziale al riavvio economico-produttivo della montagna italiana;
- e) a procedere ad una iniziativa legislativa di adeguamento e riforma della legge 97/1994, armonizzandola con le più recenti novità costituzionali, identificando le responsabilità legislative statali e incoraggiando organici e convergenti interventi del legislatore regionale, con particolare attenzione ai seguenti punti:
 - potestà di Stato e Regioni nelle politiche della montagna. La legge deve identificare in maniera puntuale e senza margini di ambiguità gli ambiti di intervento nelle aree montane rispettivamente dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;
 - assetti istituzionali del governo montano. La legge deve prefigurare con chiarezza e puntualità il rafforzato ruolo delle Comunità montane, sempre nella prospettiva di un consolidamento della autonomia dei piccoli Comuni montani e del riconoscimento della pari dignità istituzionale delle Municipalità montane rispetto

alle più strutturate e consolidate realtà urbane. A questo fine va potenziato e intensificato il rapporto tra Comuni e Comunità montane, assicurando la creazione di un assetto istituzionale e di *governance* delle aree montane, che eviti ogni sovrapposizione e duplicazione dei modelli istituzionali e consolidi il *trait d'union* tra i Comuni e le Comunità montane in termini di sostanziale rappresentatività, stabilendo che la formazione degli esecutivi delle Comunità montane sia espressione di quelli dei Comuni che le costituiscono;

- f) a garantire, nel nuovo sistema di finanza pubblica, la certezza e l'autonomia finanziaria della Comunità montana attraverso la previsione a suo favore di una compartecipazione all'IRPEF comunale e il contestuale riassorbimento dei trasferimenti erariali attualmente somministrati dal Ministero dell'Interno;
- g) a incrementare il Fondo nazionale per la montagna e rendere disponibili ulteriori finanziamenti mirati di parte corrente per le Comunità montane, che acquistano oggi valenza strategica per garantire il minimo necessario di trasferimenti erariali volti all'approntamento di politiche effettive di sviluppo virtuoso duraturo in montagna e per assicurare la funzionalità operativa dell'ente locale Comunità montana, in sinergia e rapporto cooperativo con i Comuni montani, anche in relazione all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
- h) a convocare una Conferenza Unificata dedicata esclusivamente all'attuazione dell'art. 119 della Costituzione, per definire al più presto l'accordo politico istituzionale sull'assetto federale finanziario e fiscale del Paese, come espressamente indicato dalla Legge Finanziaria per il 2003 proposta dallo stesso Governo.
- i) a impostare una "finanziaria per le Autonomie", frutto di confronto fra autonomie medesime e Governo, che parta dalla definizione del nuovo DPEF e si formalizzi concretamente nella nuova legge di bilancio per il 2004.

Lo sportello per la montagna

Dal riconoscimento di una specificità dell'azione della pubblica amministrazione nelle aree montane nasce la stipula, avvenuta il 5 dicembre 2001, della Convenzione tra Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ed UNCEM – Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani per l'attuazione del progetto "Sportello per la Montagna – intervento articolato di formazione per la Pubblica amministrazione delle aree montane".

Il progetto - partendo da una analisi dettagliata dello scenario socio-economico delle aree montane, con una particolare attenzione alle istanze sollevate dall'avvento della cosiddetta Società dell'Informazione, della realtà diffusa del riconoscimento della Comunità montana come elemento ottimizzante delle risorse nel proprio ambito territoriale e facilitatore del processo di introduzione di servizi innovativi - si è proposto come obiettivi la realizzazione di interventi pilota sul territorio nazionale per arrivare alla definizione di una metodologia dedicata alla Pubblica Amministrazione delle aree montane ed un modello organizzativo sistematico per la gestione efficace ed efficiente di servizi ai cittadini ed alle imprese in forma associata attraverso le Comunità montane. Parallelamente, grande rilievo è stato assegnato alla formazione degli amministratori, dei dirigenti e del personale dei Enti montani al fine di accrescere le competenze necessarie per gestire il processo di innovazione nella pubblica amministrazione.

In pratica tali obiettivi sono stati raggiunti attraverso lo sviluppo di forme di partenariato e di coinvolgimento delle imprese e dell'utenza dei servizi pubblici, l'attivazione di una serie di Sportelli al cittadino diffusi sul territorio nazionale montano presso le sedi delle Comunità montane in attuazione di quanto previsto dalla legge nazionale n. 97/1994 e la creazione di un Campus Virtuale, in grado di offrire servizi di formazione continua e di supporto decisionale agli amministratori, ai dirigenti ed al personale degli Enti montani.

Tra i risultati del progetto quali elementi di particolare spicco si evidenziano il portale *UNCHEM.NET*, quotidianamente aggiornato con schede tecnico-informative sui principali aspetti della vita lavorativa degli enti, la Comunità professionale che coopera attraverso le oltre 1.000 postazioni attivate della rete *UNCHEM.LINK* ed i modelli operativi riusabili derivati dalle sperimentazioni sul campo su temi quali la formazione dei giovani "cittadini digitali", la promozione del territorio attraverso le risorse culturali, ambientali ed enogastronomiche, la protezione civile, i servizi sociali, i servizi tecnici urbanistici e la creazione di centri per la diffusione delle pratiche e di *e-government*.

Cap. 2 – Le politiche e gli interventi delle Amministrazioni e degli Organi centrali dello Stato

2.1 LE RISORSE FINANZIARIE PER LA MONTAGNA EROGATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO.

Il sistema dei trasferimenti erariali alle Comunità montane per l'anno 2003 si basa ancora sulle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 che prevedono l'erogazione da parte dello Stato di somme derivanti dai fondi ordinari e consolidati nonché del fondo nazionale ordinario degli investimenti. Continua ad essere erogato, per i mutui in corso di ammortamento, anche il contributo per lo sviluppo degli investimenti.

L'articolo 31, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 stabilisce che l'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato d'inflazione per l'anno 2003 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31 comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il citato articolo 49, comma 6, della legge n. 449 del 1997 stabilisce, a modifica di quanto previsto dalla normativa vigente e da ultimo dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, che la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti erariali correnti da attribuire ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane è costituito dalle dotazioni dell'anno precedente relative al Fondo ordinario, al Fondo consolidato e al Fondo perequativo. L'articolo 35, comma 4, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 dispone che gli incrementi annuali, per la parte spettante alle Comunità montane affluiscono al fondo ordinario.

Per le Comunità montane, che non dispongono di autonomia impositiva, il sistema dei trasferimenti erariali per l'anno 2003 prevede la conferma delle risorse erariali complessive attualmente in godimento di detti enti, con l'incremento al tasso programmato di inflazione (pari all'1,4 per cento) delle risorse del 2002 per l'importo corrispondente a 1.999.000 euro.

Fino alla riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, in caso di aggregazione ad una Comunità montana di un Comune montano proveniente da altra Comunità montana, i trasferimenti erariali spettanti alle due Comunità montane sono rideterminati in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto di variazione. Le modalità applicative sono individuate con decreto del Ministero dell'interno. I restanti contributi sono stati attribuiti in proporzione alla popolazione nei territori montani.

Nella tabella 2.1 sono riportati i contributi spettanti alle Comunità montane per l'anno 2003. L'andamento della contribuzione erariale di parte corrente evidenzia in valori assoluti i dati relativi classificati per Regione di appartenenza. I maggiori importi

si ravvisano nelle realtà regionali del Piemonte, della Lombardia, della Campania e della Calabria.

Per il Fondo ordinario gli andamenti rilevati vedono situazioni difformi da Regione a Regione con *trend* di crescita e di riduzione difficilmente riconducibili a motivazioni legate a variabili di struttura del sistema quanto piuttosto all'incidenza diversificata sulle varie realtà degli elementi che stanno alla base dei criteri di ripartizione del Fondo, a cui vanno ad aggiungersi gli interventi normativi che contribuiscono in buona parte alle oscillazioni annue dei valori riscontrabili in tutte le aree geografiche. Stante le caratteristiche di costituzione e di destinazione del Fondo consolidato, legate ad aggregati di carattere fisso, non stupisce che gli andamenti mostrati risultino maggiormente impermeabili di quelli del Fondo ordinario rispetto all'evoluzione normativa degli assetti e delle competenze. Relativamente ai Fondi destinati al finanziamento degli investimenti delle Comunità montane, si evidenzia una maggiore contribuzione erariale per le regioni del Piemonte e della Lombardia rispetto a tutte le altre. Il Fondo è da ricondurre all'effettivo utilizzo dei mutui contratti formalmente dalle Comunità montane.

Tabella 2.1 - Contributi erariali distribuiti alle Comunità montane anno 2003 (valori espressi in euro)

Regione	Popolaz.	Superficie	Ordinario	Consolidato	Svil.Investim.	Fondo N.O.I.	Totale Contributi
PIEMONTE	658.641	1.309.924	11.147.555,58	1.139.835,75	1.385.180,88	1.166.762,75	14.839.334,96
LOMBARDIA	1.180.583	1.019.986	13.283.650,71	1.259.325,18	2.440.936,24	1.408.870,55	18.392.782,68
PROVINCIA DI BOLZANO	734.774	367.964	0,00	0,00	0,00	739.709,72	739.709,72
PROVINCIA DI TRENTO	604.898	371.917	0,00	0,00	0,00	644.418,99	644.418,99
VENETO	369.983	573.869	5.330.086,67	426.319,76	864.525,90	572.175,47	7.193.107,80
LIGURIA	342.268	438.816	5.288.627,75	520.624,76	481.360,36	481.999,27	6.772.612,14
EMILIA ROMAGNA	356.681	846.288	4.998.092,32	324.836,48	705.272,08	702.212,41	6.730.413,29
TOSCANA	465.096	973.991	5.818.498,97	925.391,72	756.910,02	849.083,58	8.349.884,29
UMBRIA	399.072	654.064	4.843.399,99	984.187,53	929.542,82	635.188,00	7.392.318,34
MARCHE	300.774	560.022	4.039.281,23	826.392,52	628.403,56	513.197,44	6.007.274,75
LAZIO	630.150	723.191	7.536.446,54	835.716,39	564.713,98	843.872,37	9.780.749,28
ABRUZZO	366.071	763.266	5.942.614,03	876.788,33	935.584,88	666.581,14	8.421.568,38
MOLISE	161.253	337.869	2.924.213,28	1.280.162,89	376.032,22	294.476,19	4.874.884,58
CAMPANIA	683.357	758.725	8.951.677,84	14.667.875,30	919.743,79	902.004,97	25.441.301,90
PUGLIA	234.628	375.726	3.033.615,07	1.314.583,81	474.596,35	368.915,51	5.191.710,74
BASILICATA	333.420	694.823	4.593.991,08	3.150.825,44	915.763,13	606.939,16	9.267.518,81
CALABRIA	734.053	978.912	9.618.178,42	8.189.692,43	1.098.617,34	1.053.155,00	19.959.643,19
SICILIA	613.250	890.833	6.523.509,39	131.058,17	0,00	917.364,93	7.571.932,49
SARDEGNA	684.831	1.727.309	9.412.197,71	561.055,58	784.447,70	1.400.895,56	12.158.596,55
Totale	9.853.783	14.367.495	113.285.636,58	37.414.672,04	14.261.631,25	14.767.823,00	179.729.762,87

Contributi erariali alle comunità montane anno 2003





Tabella 2.2 – Contributi erariali distribuiti alle Comunità montane anno 2003 – Media per abitante


Regione	Totale Contributi	Popolaz.	Media p.c.	Scarto % dalla media nazionale
PIEMONTE	14.839.334,96	658.641	22,53	7,56%
LOMBARDIA	18.392.782,68	1.180.583	15,58	-25,62%
VENETO	7.193.107,80	369.983	19,44	-7,19%
LIGURIA	6.772.612,14	342.268	19,79	-5,54%
EMILIA ROMAGNA	6.730.413,29	356.681	18,87	-9,92%
TOSCANA	8.349.884,29	465.096	17,95	-14,29%
UMBRIA	7.392.318,34	399.072	18,52	-11,57%
MARCHE	6.007.274,75	300.774	19,97	-4,65%
LAZIO	9.780.749,28	630.150	15,52	-25,90%
ABRUZZO	8.421.568,38	366.071	23,01	9,83%
MOLISE	4.874.884,58	161.253	30,23	44,32%
CAMPANIA	25.441.301,90	683.357	37,23	77,73%
PUGLIA	5.191.710,74	234.628	22,13	5,63%
BASILICATA	9.267.518,81	333.420	27,80	32,69%
CALABRIA	19.959.643,19	734.053	27,19	29,81%
SICILIA	7.571.932,49	613.250	12,35	-41,06%
SARDEGNA	12.158.596,55	684.831	17,75	-15,24%
TOTALE	178.345.634,16	8.514.111	20,95	-

Contributi erariali alle comunità montane - Medie pro capite



Le elaborazioni compiute con riguardo ai valori pro capite, secondo la suddivisione per Regioni e per classe demografica, dimostrano gli importi maggiormente elevati per le Regioni dell'area Sud ed in parte del Centro, mentre per le Regioni del Nord, con l'eccezione del Piemonte, mostrano quote di minor ammontare. Nella distribuzione per Regioni delle risorse complessive si rileva come l'articolazione dei valori abbia interessato tutte le Regioni con esclusione degli Enti compresi nelle realtà regionali della Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige che, in conseguenza del mutato contesto normativo di riferimento, a decorrere dal 1996, fuoriescono dall'ambito dei beneficiari della contribuzione erariale di parte corrente.

Contributi erariali alle Comunità montane 2003 - Scarti % dalla media nazionale



Dall'analisi del grafico relativo agli scarti percentuali della media pro capite di ogni singola Regione rispetto alla media pro capite nazionale si evince che le Regioni del Nord, ad eccezione del Piemonte sono al di sotto della media nazionale, mentre le Regioni del Sud sono tutte al di sopra della media nazionale con un picco rilevante della Regione Campania. Le Regioni dell'Italia insulare sono al di sotto della media nazionale.

Sono escluse le spettanze delle Comunità montane delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, ad eccezione per quest'ultima del Fondo nazionale ordinario degli investimenti che è erogato alle Province autonome di Trento e Bolzano. Per queste Regioni questo Ministero non eroga più i trasferimenti erariali in attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta di cui al Decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9.

L'insieme di questi Fondi costituisce la dotazione ordinaria a favore delle Comunità montane già esistente anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativa alle nuove disposizioni per le zone montane.

Riparto del Fondo nazionale ordinario per gli investimenti comunità montane anno 2003


Il Fondo nazionale ordinario degli investimenti per l'anno 2003 destinato alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane è stato previsto nella tabella F della legge finanziaria 2003 in complessivi 105.874 000 euro (di cui 14.767.823 euro alle Comunità montane).

Il Fondo viene erogato alle Regioni ai sensi dell'articolo 41 del Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (riordino della finanza degli Enti territoriali), per il successivo riparto alle Comunità montane, per metà sulla base della popolazione residente nel territorio montano e per la restante metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale UNCEM.

Tabella 2.3 Fondo ordinario nazionale per gli investimenti – anno 2002 – importi espressi in euro-

Regione	Popolazione	Superficie	Quota popolaz.	Quota Superf.	Totale Fondo
PIEMONTE	658.641	1.309.924	493.551,24	673.211,50	1.166.762,75
LOMBARDIA	1.180.583	1.019.986	884.667,38	524.203,17	1.408.870,55
PROVINCIA DI BOLZANO	734.774	367.964	550.601,35	189.108,37	739.709,72
PROVINCIA DI TRENTO	604.898	371.917	453.279,04	191.139,95	644.418,99
VENETO	369.983	573.869	277.245,98	294.929,49	572.175,47
LIGURIA	342.268	438.816	256.477,80	225.521,46	481.999,27
EMILIA ROMAGNA	356.681	846.288	267.278,15	434.934,25	702.212,41
TOSCANA	465.096	973.991	348.518,71	500.564,88	849.083,58
UMBRIA	399.072	654.064	299.043,76	336.144,24	635.188,00
MARCHE	300.774	560.022	225.384,36	287.813,07	513.197,44
LAZIO	630.150	723.191	472.201,57	371.670,80	843.872,37
ABRUZZO	366.071	763.266	274.314,53	392.266,61	666.581,14
MOLISE	161.253	337.869	120.834,60	173.641,60	294.476,19
CAMPANIA	683.357	758.725	512.072,13	389.932,85	902.004,97
PUGLIA	234.628	375.726	175.818,00	193.097,51	368.915,51
BASILICATA	333.420	694.823	249.847,57	357.091,58	606.939,16
CALABRIA	734.053	978.912	550.061,07	503.093,93	1.053.155,00
SICILIA	613.250	890.833	459.537,59	457.827,34	917.364,93
SARDEGNA	684.831	1.727.309	513.176,66	887.718,90	1.400.895,56
TOTALE	9.853.783	14.367.495	7.383.911,50	7.383.911,50	14.767.823,00

Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti - anno 2003



2.2 L'ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2.2.1 L'attività del Comitato

Le politiche per lo sviluppo della montagna sono state considerate con attenzione all'interno del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione. Il Comitato tecnico Interministeriale per la Montagna (CTIM) che opera al suo interno, è stato istituito dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica (CIPE) con il compito di coordinare l'attuazione della legge n. 97/1994.

Il Comitato, in particolare, oltre alla realizzazione della presente Relazione annuale sullo stato della montagna italiana, curata con il supporto delle strutture del Servizio centrale di Segreteria del CIPE, ha approvato nel periodo di riferimento della Relazione i criteri di ripartizione e gli indicatori relativi al Fondo nazionale della montagna, previsto dall'art. 2 della legge 97/1994, per l'anno 2003.

Il Comitato segue, inoltre, le tematiche afferenti i progetti ammessi al finanziamento mediante la concessione di mutui della Cassa Depositi e Prestiti, a carico delle risorse recate dall'art. 34 della legge 144/1999 ed, in particolare, quelli che sono stati valutati dallo stesso Comitato ai sensi dell'art 1 - 4° comma del D.M. Tesoro del 28 gennaio 2000.

Rappresentanti del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione e del CTIM partecipano ai lavori dell'Osservatorio per la montagna e dei gruppi di lavoro in esso costituiti riguardanti l'analisi delle tematiche economiche e finanziarie connesse con il DPEF, la rivisitazione della legge n. 97/1994 ed i criteri di classificazione delle zone montane.

Il Dipartimento opera, infine, attraverso suoi rappresentanti nel Comitato di sorveglianza del progetto del Consorzio Foresta Appenninica.

2.2.2 Il Fondo nazionale per la montagna

Premessa

L'art.2 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 prevede che i criteri di ripartizione del Fondo siano stabiliti con deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro per le Politiche agricole.

“I criteri di ripartizione tengono conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro-capite, del livello dei servizi e dell'entità dei trasferimenti ordinari e speciali.”¹

Per l'attuazione del riparto in relazione ai criteri predetti vengono utilizzati: indicatori dimensionali relativi alla superficie geografica ed alla popolazione delle zone montane; indicatori di intensità correttivi del dato dimensionale basati sulla composizione per età della popolazione, la situazione occupazionale, i fenomeni di spopolamento, il livello dei servizi, le politiche e le esigenze di salvaguardia ambientale; un apposito indicatore di perequazione volto a tenere conto delle altre fonti di finanziamento per territori montani a disposizione delle Regioni.

Il Comitato tecnico interministeriale per la montagna, incaricato dal CIPE di elaborare i criteri di ripartizione del Fondo, ha costituito, nel corso dell'anno 2001, uno specifico gruppo di lavoro con il compito di verificare la rappresentatività degli indicatori e dei pesi correttivi utilizzati per la determinazione delle quote di ripartizione alla luce di alcune indicazioni pervenute dalla Conferenza Stato Regioni. A seguito dei lavori del gruppo è stata modificata l'incidenza di alcuni indicatori e dei relativi pesi, tuttavia è emersa l'esigenza di poter disporre di nuovi dati (dal censimento effettuato dall'ISTAT nel 2001) che permettano di assecondare ulteriormente le finalità di sviluppo contemplate dalla legge istitutiva del Fondo.

I finanziamenti

La dotazione del Fondo dalla sua istituzione è stata la seguente:

Anno 1995	50 miliardi di lire
Anno 1996	300 miliardi di lire ²
Anno 1997	150 miliardi di lire
Anno 1998	100 miliardi di lire
Anno 1999	129,610 miliardi di lire
Anno 2000	103 miliardi di lire

¹ Legge n. 97/1994 art.2 comma 6

² Sono stati tuttavia ripartiti solo 150 miliardi di lire; il residuo è stato ripartito contestualmente alle annualità 2000 (100 miliardi) e 2001 (50 miliardi)

Anno 2001 110 miliardi di lire
Anno 2002 58,360 milioni di euro (pari a circa 113 miliardi di lire)
Anno 2003 61,646 milioni di euro

In attesa della riforma della finanza regionale, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 97/1994 le risorse sono state assegnate alle sole regioni a statuto ordinario fino all'esercizio finanziario 1999; dal successivo esercizio la ripartizione ha interessato anche le Regioni e le Province autonome.

Fondo Nazionale per la Montagna anno 2003

In data 24 giugno 2002 il Comitato Tecnico per la Montagna ha approvato i criteri di riparto del Fondo nazionale per la montagna 2003, confermando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo 2002.

Il CIPE, ha approvato i criteri ed il piano di riparto tra le Regioni e le Province autonome del Fondo Nazionale per la Montagna 2003³ per l'importo complessivo di 61.645.690 euro⁴.

Le quote di riparto percentuale, relative a ciascuna Regione e Provincia autonoma, e le conseguenti assegnazioni sono riportate nella seguente Tabella 2.4.

³ La delibera adottata il 25 luglio 2003 è attualmente in corso di pubblicazione, alla data di chiusura della presente Relazione

⁴ Importo risultante dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003 di cui alla Legge 27 dicembre 2002 n. 290 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005", pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n.241/L del 31 dicembre 2002 e dal Decreto di variazione del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 63553 del 16 luglio 2003.

Tabella 2.4 – Quota di riparto ed assegnazioni del Fondo nazionale montagna 2003

REGIONE	Quota di riparto (%)	Assegnazione (euro)
PIEMONTE	6,55	4.037.793
VALLE D'AOSTA	1,30	801.394
LOMBARDIA	5,54	3.415.171
P. A. BOLZANO	4,75	2.928.170
P. A. TRENTO	3,34	2.058.966
VENETO	2,81	1.732.244
FRIULI - VENEZIA GIULIA	1,86	1.146.610
LIGURIA	2,52	1.553.471
EMILIA - ROMAGNA	4,78	2.946.664
TOSCANA	5,11	3.150.095
UMBRIA	3,95	2.435.005
MARCHE	3,54	2.182.257
LAZIO	5,33	3.285.715
ABRUZZO	5,53	3.409.007
MOLISE	2,54	1.565.800
CAMPANIA	8,23	5.073.440
PUGLIA	3,45	2.126.776
BASILICATA	5,10	3.143.930
CALABRIA	8,08	4.980.972
SICILIA	6,96	4.290.540
SARDEGNA	8,73	5.381.670
	100,00	61.645.690